



**RESOCONTO APPLICAZIONE ART.1, COMMA 137, LEGGE 56/2014
IN EMILIA-ROMAGNA**

A metà febbraio 2017 i Comuni inadempienti erano 13:

- Saludecio (RN)
- Lagosanto (FE)
- Brisighella (R)
- Borgonovo Val Tidone (PC)
- Minerbio (BO)
- Granarolo dell'Emilia (BO)
- Bomporto (MO)
- Zocca (MO)
- Modena
- Polesine Zibello (PR)
- Casina (RE)
- Tresigallo (FE)
- Castelfranco Emilia (MO)

In seguito all'intervento del Difensore civico regionale, i Sindaci di alcuni Comuni si sono attivati per adeguare la composizione della Giunta:

- **Casina:** il Sindaco ha pubblicato un bando per la ricerca di donne disponibili a ricoprire la carica assessorile. All'esito della procedura, il sindaco ha sostituito due assessori uomini con due donne, adeguando la giunta alla percentuale richiesta dalla legge;
- **Brisighella:** il sindaco ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca degli assessori. Il sindaco non ha ritenuto valide le candidature e quindi non ha proceduto a modificare la giunta. Il Difensore civico ritiene comunque soddisfacente l'operato del sindaco in quanto idoneo a dimostrare l'effettiva impossibilità ad adeguare la composizione della giunta, tenuto anche conto del rapporto fiduciario che lega il sindaco ai componenti della giunta stessa.
- **Granarolo:** il sindaco ha spiegato al Difensore civico le ragioni per le quali la composizione della giunta non può essere modificata. Inizialmente, la composizione della giunta rispettava le quote di genere fissate dalla legge. Successivamente, il genere femminile è divenuto sottorappresentato in seguito alle dimissioni presentate da due assessori di sesso femminile. Le relative deleghe sono state assunte dal sindaco, la quale ha fornito una congrua motivazione sulla impossibilità oggettiva di adeguare la composizione della



giunta. Il sindaco ha dimostrato di aver esperito ogni tentativo utile per trovare candidate di sesso femminile disponibili a ricoprire la carica assessorile.

- **Castelfranco Emilia:** il sindaco ha nominato un assessore donna, adeguando la composizione della giunta alla legge.
- **Modena:** il sindaco ha adeguato la composizione della Giunta

I Comuni che ad oggi non hanno adeguato la composizione della Giunta, senza aver fornito alcuna congrua motivazione, sono:

- Saludecio
- Lagosanto (genere maschile sottorappresentato)
- Borgonovo Val Tidone
- Minerbio
- Bomporto (Il Sindaco di Bomporto ha dichiarato su alcuni giornali di non aver mai ricevuto comunicazioni dal Difensore civico regionale. L'ufficio di difesa civica ha verificato il corretto invio delle precedenti missive all'indirizzo e-mail del sindaco e del comune. Il Difensore civico ha ritenuto comunque di riscrivere al Sindaco in data 20/09/2017, chiedendo di adeguarsi alla disciplina prevista dalla legge Delrio. Anche in quest'ultimo caso, non è pervenuta alcuna risposta da parte del Sindaco)
- Zocca
- Tresigallo
- Polesine Zibello (motivazione fornita dal Sindaco non ritenuta idonea a dimostrare l'impossibilità oggettiva di adeguamento della composizione della Giunta)

AZIONI INTRAPRESE DAL DIFENSORE CIVICO

- Nota inviata a tutti i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, in cui si invitavano i Sindaci a: "conformarsi a quanto prescritto dall'art. 1, comma 137, legge 7 aprile 2014 n. 56. In caso di oggettività difficoltà ad assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge, si invitavano i Sindaci ad avviare una procedura pubblica al fine di dimostrare l'effettiva impossibilità ad applicare la disposizione legislativa citata". In particolare, si suggeriva l'avvio di procedure in grado di garantire un adeguato livello di pubblicità e che, ad avviso di questo Ufficio, avrebbero dovuto comporsi di almeno tre fasi: pubblicazione di avviso pubblico per la ricerca di candidati alla carica assessorile appartenenti al genere sottorappresentato nella Giunta comunale; esame delle candidature; motivazione delle ragioni di merito

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5666 -

Numero verde 800515505 – Fax 051 527 5461

email DifensoreCivico@regione.emilia-romagna.it PEC DifensoreCivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/difensorecivico



che ostano alla nomina dei candidati/e (a carattere meramente discrezionale e politico);

- Verifica delle risposte pervenute da parte dei Sindaci dei comuni coinvolti e supporto agli stessi in merito ai problemi rilevati ed alle concrete possibilità di azione al fine della corretta applicazione della normativa;
- Nota inviata ai Sindaci che non si sono adeguati in seguito alla prima richiesta del Difensore civico, in cui si chiedeva di “intervenire tempestivamente con ogni misura utile al fine di garantire che ciascuno dei due sessi sia rappresentato nella Giunta comunale in misura non inferiore al 40 per cento, come stabilito dall’ art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014 n. 56. In subordine, si chiedeva di fornire adeguata prova circa l’oggettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge. A tal fine, anche in base alla positiva esperienza maturata da altri comuni della Regione che si trovavano nella medesima situazione, si suggeriva di avviare una procedura pubblica nei termini suesposti;
- Monitoraggio della composizione delle Giunte comunali dei comuni emiliano romagnoli (anche alla luce delle intervenute fusioni di Comuni) e continuo aggiornamento sulle sentenze amministrative in materia (vedi i casi di seguito riportati: TAR Campania n. 1746/2017, sull’obbligo di garantire la presenza dei due generi anche nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; TAR Puglia ordinanza 408/2017; TAR Marche n. 822/2017).

TAR Campania n. 1746/2017, dalla pronuncia emerge che anche nei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti sussiste l’obbligo di garantire la presenza in giunta di componenti di entrambi i sessi. L'[art. 1, comma 137, della legge 56/2014](#) (Legge Delrio) che dispone "nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico" va correttamente inteso nel senso che - fermo restando l’obbligo di garantire sempre, anche nei Comuni più piccoli, la rappresentanza di entrambi i sessi - laddove la popolazione superi una certa soglia, e così il numero degli assessori, tale vincolo è stabilito normativamente nel 40%). È illegittimo “per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della Costituzione e 23 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli [artt. 6, comma 3](#) e [46, comma 2, TUEL](#)”, il decreto di nomina della

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5666 -

Numero verde 800515505 – Fax 051 527 5461

email DifensoreCivico@regione.emilia-romagna.it PEC DifensoreCivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/difensorecivico



giunta con tutti componenti di sesso maschile. A tal fine non rileva il fatto che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale, non potendo “l’attuazione del suddetto principio [...] essere condizionata dall’omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto” (Cons. di Stato, V, sent. n. 4626/2015).

TAR Puglia, ordinanza n. 408/2017, il giudice amministrativo ha rilevato che la composizione della Giunta in carica di un Comune non rispettava la percentuale di componenti femminili prevista dalla Legge 56/2014 ed il Sindaco aveva ritenuto non opportuno nominare la persona - il cui ingresso in Giunta avrebbe consentito di raggiungere la predetta percentuale – che si era dichiarata disponibile ad assumere la carica di assessore. In sede di richiesta di sospensione il TAR Puglia ha ricordato che è consentito derogare all’art. 1 comma 137 della l. n. 56 del 7 aprile 2014 sulla composizione delle giunte dei comuni solo nel caso di oggettiva impossibilità di rispettare la percentuale di genere ivi prevista, onde le opposte valutazioni politiche del Sindaco appaiono prima *facie* recessive di fronte all’obbligo di rispettare la percentuale di rappresentanza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. Sulla base di tale premessa, “considerato che il pericolo di danno non riparabile per equivalente è insito nella natura pubblica dell’interesse protetto ed attualmente leso che, per definizione, non ammette il ristoro per equivalente” ha accolto l’istanza cautelare.

La decisione assume particolare rilevanza, in quanto la sospensione del provvedimento di nomina della Giunta comunale, al fine di evitare una paralisi dell’attività amministrativa dell’ente, impone al Sindaco l’adozione di un provvedimento di autotutela relativo al provvedimento impugnato e l’emanazione di un nuovo atto di nomina rispettoso dei principi contenuti nell’ordinanza del TAR Puglia n. 408/2017. Si tratta, quindi, di un provvedimento che seppure appare avente natura formalmente cautelare, definisce in modo sostanziale la questione.

TAR Marche n. 822/2017, il giudice amministrativo, preso atto che la composizione della giunta comunale prima dell’udienza era stata modificata assicurando il rispetto delle quote di genere legislativamente stabilite, ha dichiarato improcedibile il ricorso. La sentenza stabilisce però che “Le spese di giudizio vanno liquidate in favore della parte ricorrente in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenendo comunque conto che il provvedimento sopravvenuto ha evitato aggravio di attività difensiva. Infatti, il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione del mancato rispetto delle “quote rosa”, per cui il ricorso sarebbe stato verosimilmente accolto.



PROSSIME AZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

- Acquisizione di segnalazioni ed istanze che denunciano il mancato adeguamento delle Giunte comunali alla normativa sulla parità di genere;
- Monitoraggio e verifica annuale sulla corretta applicazione dell'art. 1, comma 137, legge 7 aprile 2014 n. 56 da parte dei Comuni emiliano-romagnoli.